

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 16/7/2010 (G.U. 29/7/2010 n. 175)

Restituzione ai comuni competenti delle somme riversate ad IFEL, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di restituzione ai comuni competenti delle somme attribuite, a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), all'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) da parte dell'agente della riscossione e degli altri soggetti a cui gli enti locali, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno affidato la riscossione dell'ICI, di seguito denominati «affidatari».
2. La restituzione ha ad oggetto le somme previste dalle norme di cui al comma 2-bis dell'art. 7, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 22 novembre 2005, nel caso in cui sia stata successivamente provata la titolarità delle somme in questione in capo al comune competente.

Articolo 2 - Attivazione della procedura

1. Nel caso in cui, a seguito di un accertamento, e fatti salvi gli effetti prescrittivi, emerga che il contribuente ha effettivamente versato quanto dovuto a titolo di ICI, il comune competente, entro 150 giorni dalla data della notificazione dell'avviso di accertamento, presenta una formale richiesta all'IFEL, diretta alla restituzione delle somme in questione.
2. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia del documento di attestazione dell'effettuato versamento da parte del contribuente;
 - dichiarazione del comune che il documento di attestazione dell'effettuato versamento da parte del contribuente è valido, nel senso che l'originale è stato verificato dal comune stesso e non è stato effettuato alcun rimborso, anche parziale;
 - copia della notificazione dell'avviso di accertamento;
 - autocertificazione dell'agente della riscossione o dell'«affidatario» dalla quale risulta che il versamento non è stato attribuito ad alcun comune e che è stato effettuato il riversamento ad IFEL, in base all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, di tutte le somme che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire al comune; l'autocertificazione deve contenere tutti gli elementi necessari all'identificazione del bollettino di versamento.
3. Nella richiesta devono essere, altresì, indicate le coordinate bancarie o postali del conto del Comune sul quale accreditare le somme di cui si chiede la restituzione.

Articolo 3 - Restituzione delle somme

1. Nel caso in cui il comune fornisca la prova documentale di cui al precedente art. 2, l'IFEL, dopo aver verificato la validità della richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, provvede alla restituzione delle somme in questione al comune richiedente sul conto indicato.
2. Non sono in alcun caso ammesse compensazioni contabili sia tra i diversi anni di competenza dell'ICI, sia tra l'importo già versato e quello da versare all'IFEL.
3. Ogni versamento costituisce partita contabile definita.

Articolo 4 - Regime transitorio

1. Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle richieste di restituzione presentate dai comuni all'IFEL prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto.
2. L'IFEL può chiedere l'integrazione della domanda di restituzione ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnando al comune un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.